

CAMERA DEI DEPUTATI N. 568

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PETRELLA, BOLOGNESI

Disposizioni per il riconoscimento e la regolamentazione della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia e norme per la relativa formazione del personale medico

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo stiamo registrando l'interessamento del Parlamento europeo, affinché tutti gli Stati membri regolamentino il settore delle terapie non convenzionali e uniformino le diverse normative in materia.

Anche in Italia alcuni segnali, quali i registri istituiti da alcuni Ordini dei medici e chirurghi e l'istituzione da parte di alcune aziende sanitarie locali di ambulatori di medicina omeopatica, di agopuntura e di fitoterapia, ci fanno comprendere che la medicina del futuro va verso l'integrazione delle varie terapie.

Milioni di cittadini italiani curano i propri malesseri con l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia, il loro numero è sicuramente considerevole e va ben al di là di un fenomeno di moda o di processi

reattivi o di un condizionamento dei *mass media*. Numerosi medici testimoniano dell'efficacia dei protocolli di omeopatia e dell'utilità di integrare le medicine olistiche con quella convenzionale al fine di permettere al paziente il recupero di uno stato di benessere con un minore utilizzo di strumenti e di tecniche invasivi e cruenti.

La malattia intesa su base organicista è la risultante di uno stato di squilibrio tra fattori aggressivi esterni e meccanismi di difesa dell'organismo, per cui la guarigione si ottiene esclusivamente con la riduzione del potere invasivo dei primi o con il rafforzamento delle capacità reattive dei secondi. L'omeopatia e le altre medicine olistiche puntano l'attenzione soprattutto sulla possibilità di preservare un buon equilibrio nel rapporto tra la mente e il

corpo e la migliore congruenza nell'integrazione tra l'individuo e il suo *habitat*. Solo a un osservatore superficiale potrà sfuggire che queste due diverse metodiche siano in effetti i due risvolti di una stessa medaglia e che esistono margini di confronto e di integrazione tra la medicina omeopatica, l'agopuntura, la fitoterapia e la medicina convenzionale. Dobbiamo intanto riscontrare che diversi centri di ricerca italiani ed internazionali hanno sollevato molto interesse sulla validità scientifica di alcune terapie non convenzionali, in particolare modo per quanto riguarda l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia.

Lo scopo della proposta di legge è quello di cominciare a disciplinare il mondo delle terapie non convenzionali, sottraendo, in prima istanza, all'*habitat* esoterico discipline come l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia che hanno già alle loro spalle lavori clinici e ricerche scientifiche comprovanti la loro efficacia.

Sono terapie che richiedono, però, una qualificazione professionale specifica da parte degli operatori sanitari che, conseguita la laurea in medicina e chirurgia, intendono esprimere la loro competenza nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia. Attualmente nel mondo delle terapie non convenzionali coabitano varie tecniche accomunate esclusivamente dal principio dell'olismo e, in particolar modo, dell'unità mente-corpo, ma che spesso sono lontane nel loro approccio diagnostico e metodologico. Spesso si perde di vista la specificità delle proprie competenze di operatore sanitario nell'ansia di occupare un posto nel mondo della salute. Il caos non genera mai un reale dato di sviluppo e quindi è opportuno anche in questo caso affrontare la problematica senza atteggiamenti troppo mediati nel tentativo di recepire le istanze di tutte le parti in causa, senza

riuscire poi a dare una risposta concreta ai diversi problemi. Ora se la professione del medico è ben definita nei suoi limiti e nelle sue potenzialità non altrettanto si può dire di altre figure terapeutiche che hanno trovato invece una loro identità in altri Paesi europei come la Germania (*Heilpraktiker*) e che anche in Italia potrebbero trovare una loro valida collocazione proprio nell'utilizzo di alcune tecniche complementari che non richiedono lo specifico atto diagnostico e terapeutico medico. Inoltre, se per l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia l'integrazione nella cultura e nella realtà scientifica occidentale è ormai ampiamente dimostrata dalla presenza di numerose scuole di formazione e dai risultati clinici ottenuti in tanti decenni, non altrettanto è possibile affermare ciò per altre discipline olistiche, sicuramente valide, ma che meritano un approfondimento particolare e un *iter* formativo diverso.

Quindi riteniamo che per non legare e imbrigliare i vari *iter* legislativi sia opportuno diversificare e procedere per stadi nell'intervento legislativo dello Stato, e iniziare così finalmente un percorso di riordino nel « pianeta salute », disponibili a recepire istanze e stimoli che provengono dal mondo culturale e scientifico e ponendo la massima attenzione alla tutela della salute pubblica e alla professionalità degli operatori sanitari.

Per raggiungere questi obiettivi riteniamo indispensabile l'istituzione da parte del Ministro della sanità e da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di commissioni tecniche che possano in tempi brevi disegnare i percorsi e stabilire i criteri di una reale integrazione tra l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia e la medicina convenzionale per lo sviluppo della medicina del futuro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La Repubblica riconosce il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia, dell'agopuntura, della fitoterapia e delle discipline ad esse collegate.

2. La Repubblica garantisce ai cittadini la pari opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia, favorendo l'integrazione della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia con la medicina convenzionale e rendendo accessibile al cittadino l'utilizzo dei farmaci omeopatici e dei rimedi fitoterapici attraverso il loro inserimento nel prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.

3. La Repubblica tutela il diritto alla salute del cittadino, assicurando un'adeguata qualificazione ai medici che svolgono la loro attività professionale nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.

4. La Repubblica riconosce il principio del pluralismo nel confronto scientifico, sostenendo lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo dell'omeopatia, dell'agopuntura e della fitoterapia.

5. All'interno del Consiglio superiore di sanità è obbligatoria la presenza di un rappresentante per la medicina omeopatica, di uno per l'agopuntura e di uno per la fitoterapia.

ART. 2.

(Commissione permanente per le terapie integrate).

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione permanente per le

terapie integrate, di seguito denominata « Commissione permanente ».

2. La Commissione permanente indica i termini e i criteri secondo i quali formulare programmi di medicina omeopatica, di agopuntura e di fitoterapia da attuare nell'ambito del Piano sanitario nazionale e promuove la corretta divulgazione dei principi della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.

3. La Commissione permanente, in attesa di idonei provvedimenti per l'inserimento delle discipline di cui all'articolo 1 nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, indica le modalità alle quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione nell'ambito delle aziende sanitarie locali (ASL) di presidi omeopatici, agopunturali e fitoterapici nonché i criteri per stipulare le convenzioni e gli accreditamenti delle strutture private.

4. La Commissione permanente stabilisce i criteri ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono uniformarsi per l'istituzione nell'ambito di ciascuna ASL di presidi veterinari omeopatici.

5. La Commissione permanente dura in carica quattro anni ed è composta da dodici membri: due nominati dal Ministero della sanità, di cui uno con funzione di presidente, uno nominato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e tre per ognuna delle tre terapie interessate. Il segretario della Commissione permanente è un funzionario del Ministero della sanità con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

6. La copertura finanziaria delle eventuali spese sostenute dalla Commissione permanente è posta a carico del Ministero della sanità nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

ART. 3.

*(Formazione in omeopatia,
agopuntura e fitoterapia).*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con pro-

prio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione per la formazione in medicina omeopatica, in agopuntura e in fitoterapia, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione promuove un piano di studio per la formazione del medico che opera con i protocolli terapeutici omeopatici, agopunturali e fitoterapici.

3. La Commissione stabilisce i criteri per conformare alla nuova legislazione i medici in attività nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.

4. La Commissione indica le modalità d'inserimento nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche e di chimica, degli insegnamenti di medicina omeopatica, di agopuntura e di fitoterapia e definisce i criteri per il riconoscimento dei corsi di formazione *post* laurea presso università degli studi pubbliche e private e presso istituti privati autorizzati a rilasciare in tali discipline il diploma di Stato.

5. Il medico che ha completato il percorso formativo di cui al comma 4, acquisisce la qualifica professionale di omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.

6. La Commissione propone, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le modalità relative all'inquadramento degli operatori sanitari che conseguono la qualifica professionale di omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.

7. La Commissione è composta da dieci membri: due nominati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno con funzione di presidente, due per ognuna delle tre terapie interessate, un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e un rappresentante del Ministero della sanità. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

8. La copertura finanziaria delle eventuali spese sostenute dalla Commissione è posta a carico del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

ART. 4.

(Disciplina per il farmaco omeopatico e il rimedio fitoterapico).

1. Il Ministro della sanità istituisce, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione per i medicinali omeopatici e i rimedi fitoterapici, al fine di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia necessari per il loro inserimento nel prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.

2. La Commissione di cui al comma 1 verifica che la modalità d'inserimento dei medicinali omeopatici e dei rimedi fitoterapici nel prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale garantisca la corretta informazione scientifica.

3. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica quattro anni per assicurare la fase di transizione; alla fine del suo mandato propone due suoi rappresentanti per l'inserimento nella Commissione unica del farmaco.

4. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dieci membri: due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzione di presidente, due medici, due farmacisti, due ricercatori esperti in medicina omeopatica e fitoterapia, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero della sanità con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

5. La copertura finanziaria delle eventuali spese sostenute dalla Commissione di cui al comma 1 per i medicinali è posta a carico del Ministero della sanità nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001460